



Città di Monopoli

(Provincia di Bari)

Area Organizzativa Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente
Sportello Unico per l'Edilizia - Sportello Catastale

Prot. n. **0012987**

Reg. Ord. n. **00121**

Data

8 marzo 2012

ORDINANZA di DEMOLIZIONE e RIPRISTINO DEI LUOGHI

(ex art. 31 e 33 D.P.R. n. 380/2001)

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi, a carico dei sigg. **Guerra Camillo** (rapp. leg. Seven Pub s.r.l., locataria e committente) e **Tarantini Angelo** (rapp. leg. TARPA s.a.s, proprietaria) per violazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie e mantenimento di manufatti, in assenza di titolo abilitativo, ubicati in questo Comune in c.da Losciale n. 74 (in catasto fg. 93, part. 18, 21, 22, 113 e 250). **V.E. 2221**.

Il Dirigente

VISTA la comunicazione (ex art. 27, comma 4, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale del 23 febbraio 2012, prot. 10357, da cui si rileva che su terreni di proprietà della ditta TARPA s.a.s., condotti in locazione dalla ditta Seven Pub s.r.l., in contrada Losciale n. 74 (in catasto fg. 93, part. 18, 21, 22, 113 e 250) a ridosso dell'area demaniale marittima, risultano installati i seguenti manufatti:

“ampio basamento piastrellato con betonelle a secco a forma circolare, sul quale insiste un chiosco a pianta ottagonale irregolare, con struttura mista in legno/ferro/bambù, parzialmente chiuso con legno dogato, avente superficie di mq.24 circa ed altezza media m.2,60 circa, circondato da ampio pergolato in legno privo di coperture e/o chiusure avente superficie di mq.130 ed altezza di m.2 circa; altro pergolato in legno, avente superficie di mq.32 circa ed altezza di m.2,50 circa, aperto sui lati e coperto con fogli di plastica gialla, insistente su basamento in chianche di corigliano bloccate da legante”.

CONSTATATO, inoltre, che dalla predetta comunicazione si rileva che *“tutte le opere innanzi descritte allo stato risultano totalmente abusive poiché le stesse sono state realizzate in virtù della autorizzazione prot. n.37335 del 21/07/2009 a firma del Dirigente della VII Area Organizzativa – Sviluppo locale (S.U.A.P.) dott. Pietro D'Amico, avente ad oggetto “autorizzazione richiesta del 4/06/2009 acclarata al prot. n.28218 del 4/6/2009 per la realizzazione di strutture precarie e temporanee destinate ad attività ricettive e bar. Detta autorizzazione ha carattere stagionale e temporaneo, valevole per un periodo di anni sei, fatti salvi gli obblighi di smontaggio per le strutture temporanee e precarie di cui all'art. 6 del “Regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie”, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 03/03/2004, così come aggiornato da Delibera di C.C. n.20 del 23/04/2007, che in quanto autorizzate, solo per far fronte ad esigenze ed attività meramente temporanee e comunque da svolgersi per un periodo di tempo compreso tra il 1 marzo ed il 31 ottobre di ciascun anno, devono essere rimosse entro i sessanta giorni successivi al termine di scadenza del periodo autorizzato (31 dicembre) e rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono. Il rimontaggio delle strutture così autorizzate non può avvenire prima del 1° marzo di ogni anno. Pertanto alla luce di quanto riscontrato, poiché le stesse strutture precarie - alla data del presente accertamento -non risultano ancora rimosse e non è stato ripristinato lo stato ab*

origine delle stesse aree su cui insistono, perdendo quindi il carattere della temporaneità, le stesse vanno considerate opere edilizie abusive in assenza del prescritto titolo abilitativo di permesso di costruire in aree soggette a vincolo”.

CONSIDERATO che i predetti proprietari/locatari, non hanno ottemperato alle prescrizioni dell'atto autorizzatorio innanzi richiamato, in violazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale citato, e che il mantenimento, senza titolo, delle strutture, sopra elencate, costituisce anche violazione dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 e, per l'effetto, comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui agli art. 31 e 35 del medesimo T.U. per l'edilizia.

VISTI:

- la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- le leggi regionali 31 maggio 1980, n. 56 e 27 luglio 2001, n. 20 e s.m.i.;
- l'art. 107, lett. g), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- gli articoli n. 481 e 483 cod. pen.;
- le n. t.a. del P.U.G. ed il vigente Regolamento Edilizio;
- il Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie (deliberazione consiliare n. 20/2007).

Ordina

in solido, ai sigg. **Tarantini Angelo** (meglio generalizzati nel disposto di notifica) **proprietario** dei terreni ubicati in contrada Losciale n. 74 (in catasto fg. 93, part. 18, 21, 22, 113 e 250), condotti in locazione dal sig. Guerra Camillo, **legale rappresentante** della ditta **Seven Pub** s.r.l., locataria, committente ed installatrice dei manufatti descritti in premessa, **di rimuovere** – entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente atto – le medesime strutture, specificatamente indicate nella comunicazione (ex art. 27, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale prot. n. 10357 del 23 febbraio 2012, e **ripristinare** lo stato originario dei luoghi in ottemperanza delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione prot. 37335 del 21/07/2009, rilasciata dal Dirigente dell'Area Organizzativa – Sviluppo locale (S.U.A.P.).

Avvisa

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica, nei modi e termini di legge.

Dispone

del presente provvedimento:

- a. la notifica, nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza, ai sigg.:

- **TARANTINI Angelo**, nato il 06/05/1972 a Monopoli (BA) ed ivi residente in Piazza Vittorio Emanuele n.19, legale rappresentante **ditta TARPA di Tarantini & C. s.a.s.**, con sede in Monopoli (BA) in Piazza Vittorio Emanuele n.19, (proprietario);
 - **GUERRA CAMILLO**, nato a Fasano il 15/04/1935 e residente in Monopoli (BA) alla C.da Torricella n. 945; legale rappresentante **ditta SEVEN PUB s.r.l.** con sede in Monopoli (BA), in C.da Losciale n. 74, (locataria, committente ed esecutrice);
- b. la pubblicazione all' Albo Pretorio;
- c. l'inserimento nel Registro Ordinanze;
- d. l'invio, in copia, per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generale ed al Comando della Polizia Municipale.

Il Dirigente
(Ing. Amedeo D'Onghia)



Comune di MONOPOLI - Albo Pretorio On Line